

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI ROMENTINO

**REGOLAMENTO ACUSTICO DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**
(ai sensi del quinto comma dell'articolo 5
della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000)

Committente:

Comune di Romentino

Via Chiodini, n. 1
28068 Romentino (NO)

Progettista:

Arch. Stefano Sozzani

Tecnico competente in acustica ambientale

Collaboratore:

Arch. Katia Riolo

Data:

Aprile 2005

INDICE

ART. N. 1	FONDAMENTI NORMATIVI.....	3
ART. N. 2	SCOPO DEL REGOLAMENTO	5
ART. N. 3	DEFINIZIONI	7
ART. N. 4	LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	10
ART. N. 5	CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	11
ART. N. 6	CARATTERE DI TEMPORANEITÀ	11
ART. N. 7	DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI SECONDO LA LEGGE N. 447/95 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO” E DELLE MEDESIME SECONDO LA LEGGE REGIONALE N° 52/00 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”	11
ART. N. 8	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	13
ART. N. 9	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 14	14
ART. N. 10	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	14
ART. N. 11	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	16
ART. N. 12	CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	18
ART. N. 13	ATTIVITÀ PERMANENTI POTENZIALMENTE RUMOROSE.....	20
ART. N. 14	MANIFESTAZIONI O ATTIVITÀ TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE	21
ART. N. 15	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	23
ART. N. 16	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	24
ART. N. 17	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	25

ART. N. 1 Fondamenti normativi

Le norme di attuazione contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle seguenti normative:

- l'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 avente per oggetto "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991);
- l'articolo 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, ossia la "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";
- l'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
- il D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 avente per oggetto il "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*";
- il paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001 contenente le *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della suddetta L.R. n. 52/2000;
- il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, ossia le "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*";
- l'articolo 5 della Circolare 6 settembre 2004 "*Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004);

L'articolo 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 recita come segue: "... *Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L.*".

L'articolo 6 della Legge n. 447/1995 alla lettera e) del comma 1 afferma che è di competenza dei Comuni l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico. Tale concetto è riportato anche nel paragrafo 1.1 "*Legislazione Nazionale*" della relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Romentino, dove si ribadisce che è inoltre competenza del Comune "*.....l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, della medesima Legge 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso*".

L'articolo 5 della Legge Regionale n° 52/2000 al comma 5 dichiara che, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della medesima legge, i comuni devono adeguare i propri regolamenti o adottarne uno specifico definendo apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.

L'adeguamento suddetto normato dal comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n° 52/2000 è ribadito sia nel paragrafo 1.2 "*Legislazione Regionale*" della relazione descrittiva correlata al Piano di Classificazione Acustica di Romentino sia nel paragrafo 3.3 "*Regolamento per la gestione e la tutela dall'inquinamento acustico*" della medesima, in cui si evidenzia che il Regolamento deve prevedere norme atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate. Nel paragrafo 1.2 sopracitato è altresì sottolineato che, ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. n. 52/2000, tra i punti secondo cui deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio rientra l'individuazione delle aree ove possono svolgersi le manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto. Inoltre viene descritto il contenuto dell'articolo 9 "*Deroghe*" della L.R. n° 52/2000, che è di seguito riportato per esteso:

"1. *I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).*

2. *L'autorizzazione è rilasciata al comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.*

3. *Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all'articolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati all'articolo 2, comma 1, della L. 447/1995, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente".*

Il paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" recita quanto segue:

- a) *"l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);*
- b) *tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;*
- c) *la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;*
- d) *il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;*
- e) *tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione".*

Nel paragrafo 2.7 "*Individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto*" della relazione integrante il Piano Acustico di

Romentino viene restituito un elenco delle aree utilizzate per le manifestazioni di carattere temporaneo, mobile oppure all'aperto in cui sono precisati il genere di manifestazione e la durata temporale. Inoltre nel paragrafo 2.7 viene ripreso il concetto spiegato al precedente punto b) del paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 e si riporta l'esito della verifica condotta ai sensi di tale punto b) per le aree dell'elenco suddetto. Secondo tale verifica si è accertato che nel territorio comunale di Romentino, ai sensi di quanto stabilito al punto b) in esame, tutte le aree utilizzate in occasione di manifestazioni temporanee non sono ubicate in prossimità di ospedali, case di cura e scuole, tranne l'area del Parco Liberi e Forti in via Raffaello Sanzio, utilizzata per manifestazioni di tipo sportivo ed espositivo, che si trova nelle vicinanze delle Scuole Medie Statali.

L'articolo 5 "Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico" della Circolare 6 settembre del 2004 dichiara quanto riportato in seguito:

"premessi che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo <svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi>, si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa".

Pertanto, ai sensi del precedente articolo 5 della Circolare, per ogni tipo di attività temporanea che prevede l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi la richiesta di deroga deve essere eseguita in seguito ad un'accurata valutazione di impatto acustico, seguendo le norme del successivo articolo 10 "Valutazione previsionale di impatto acustico" del presente Regolamento.

ART. N. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee.

In particolare intende disciplinare i seguenti ambiti:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore permanenti e non;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.

Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte dall'Amministrazione di Romentino anteriormente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 1 marzo 1991; inoltre sono da annullare gli articoli successivi contenuti nel titolo VI "Quiete pubblica, mestieri, arti e industrie rumorosi e incomodi" del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Romentino, allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2000:

- art. 54 - "Atti contrari alla quiete pubblica" (Capo I);
- art. 55 - "Animali molesti" (Capo I);
- art. 56 - "Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei negozi e nei pubblici esercizi" (Capo I);

- art. 57 – “Rumori molesti prodotti dai veicoli (Capo I);
- art. 58 – “Cortei civili, processioni o cerimonie religiose” (Capo I);
- art. 59 – “Cortei funebri” (Capo I);
- art. 60 – “Circolazione dei pedoni” (Capo I);
- art. 61 – “Carovane di nomadi e girovaghi” (Capo I);
- art. 62 – “Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore” (Capo I);
- art. 63 – “Funzionamento di apparecchi in case di abitazione” (Capo I);
- art. 64 – “Rumori incomodi nelle case ed allarmi acustici” (Capo I);
- art. 65 – “Esercizio di mestieri, arti ed industrie” (Capo II);
- art. 66 – “Autorizzazione all’esercizio di mestieri, arti ed industrie” (Capo II);
- art. 67 – “Prescrizioni particolari per impianto di macchinari” (Capo II);
- art. 68 – “Orario per l’esercizio di mestiere, arti ed industrie rumorosi ed incomodi” (Capo II);
- art. 69 – “Cantieri edili” (Capo II);
- art. 70 – “Trasporto di oggetti rumorosi” (Capo II).

In particolare: il citato art. 57 “Rumori molesti prodotti dai veicoli” viene sostituito dal successivo articolo 12 “Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare”; il suddetto art. 62 “Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore” è sostituito dalle norme del seguente articolo 14 “Manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose”; il precedente articolo 69 “Cantieri edili” viene sostituito dal successivo articolo 15 “Cantieri edili, stradali ed assimilabili”.

Al fine di agevolare la comprensione delle finalità del presente regolamento, si descrivono i seguenti obiettivi acustici:

- nel BREVE PERIODO, ogni “AREA OMOGENEA” della città è dotata di un proprio obiettivo acustico, coerente con l’assetto urbanistico e le destinazioni d’uso, cui devono attenersi le immissioni di tutte le sorgenti sonore fisse; inoltre, ogni strada del territorio comunale è dotata di limiti delle immissioni per le sorgenti sonore riconducibili al traffico veicolare (tali limiti sono quelli riportati, a seconda della tipologia di strada, nelle Tabelle n. 1 e n. 2 del DPR 142 del 30 marzo 2004 contenute nell’allegato n. 2 del presente Regolamento);
- nel MEDIO PERIODO:
 - a) nelle aree che non presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d’uso reali o di piano, compreso il traffico veicolare, e che non sono oggetto di trasformazione, la definizione degli obiettivi acustici di medio periodo è affidata direttamente alla zonizzazione acustica, al fine di pervenire al progressivo miglioramento del clima acustico;
 - b) nelle aree che presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d’uso reali o di piano e nelle aree oggetto di trasformazione territoriale prevista in strumenti urbanistici, l’adozione di uno specifico piano consente la migliore definizione degli obiettivi acustici di medio e lungo periodo;
- nel LUNGO PERIODO:
 - a) il miglioramento del clima acustico costituisce un obiettivo di carattere generale, che deve essere perseguito anche attraverso le trasformazioni del territorio e le altre azioni di tutela preventiva; pertanto, all’interno di ogni pianificazione urbana, deve essere prevista l’adozione di un “piano acustico”;
 - b) gli obiettivi riportati alla precedente lettera a) devono perseguire in particolare i traguardi indicati ai punti successivi, definiti dal 5° Programma di Azione della Unione Europea:
 - deve essere evitata l’esposizione notturna a livelli superiori a 65 dB(A);

- non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra i valori di 55 e 65 dB(A) (IV e V classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
- non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra i valori di 50 e 55 dB(A) (III e IV classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
- il livello di rumore diurno nelle aree esterne alle scuole non deve superare il valore di 55 dB(A) (II e III classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
- il livello di rumore diurno nelle aree esterne ai fabbricati residenziali non deve, per quanto possibile, essere maggiore al valore di 55 dB(A) (II e III classe di cui alla tabella del successivo articolo 4).

ART. N. 3 DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
3. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
4. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15/08/1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
5. Classe acustica: secondo le indicazioni della legge n° 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 tutto il territorio nazionale viene suddiviso, tramite la procedura di classificazione acustica, in parti o zone, appartenenti ad una delle seguenti classi, caratterizzate da specifici valori di qualità acustica:

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE DI IMMISSIONE SONORA

Classe	DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valori limite di immissione; LEQ in dB(A)	
		giorno	notte
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40

II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali	55	45
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60	50
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie	65	55
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

6. Zona acustica: parte del territorio comunale, identificata da una poligonale chiusa, avente stesso valore di qualità acustica.
7. Obiettivo acustico di breve, medio, lungo periodo: gli obiettivi acustici cui tende l'azione amministrativa sono i valori di qualità, così come descritti dalla Legge n. 447/95: livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge stessa.
8. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
9. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente lettera f).
10. Clima acustico: per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
11. Impatto acustico: per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
12. Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità:
 - *valore limite di emissione*: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa negli spazi utilizzati da persone e comunità, durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
 - *valori limite di immissione*: sono i valori massimi di pressione sonora che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente

esterno, misurati in prossimità dei recettori durante i periodi di riferimento diurno e notturno;

- *valori di attenzione*: sono i valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, rendendo obbligatoria l'adozione di piani di risanamento acustico comunale, coordinati con il piano urbano del traffico;
- *valori di qualità*: sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n° 447/1995.

13. Livello di rumore residuo – L_r: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

14. Livello di rumore ambientale – L_a: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

15. Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

16. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove p_A(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651) p₀ è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al precedente punto 15, T è l'intervallo di tempo di integrazione, L_{eq(A),T} esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato. Tale parametro viene definito nell'allegato A del D.P.C.M. del 01/03/1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*”.

17. Livello massimo di pressione sonora L_A S max: esprime il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora ponderata in curva “A” e con costante di tempo “slow” misurato durante un evento sonoro. Tale valore viene definito nell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”.

18. Livello differenziale del rumore: differenza tra il livello L_{eq}(A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo.

19. Valori limite differenziali di immissione: sono definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e corrispondono a 5 dB per il periodo diurno e a

3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", non si applicano nelle aree classificate in classe VI, ossia nelle "aree esclusivamente industriali".

20. Esposizione al rumore notturna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario notturno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 22.00 e le 6.00.
21. Esposizione al rumore diurna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario diurno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 6.00 e le 22.00.
22. Relazione biennale sullo stato acustico del Comune: consiste in una relazione prevista dalla Legge 447/95, all'art. 7, comma 5, e costituisce documento di registrazione delle azioni di monitoraggio ed eventuale adeguamento della classificazione acustica (tale relazione biennale è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti).
23. Recettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico (definizione tratta dai "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*", secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004).
24. Area di studio: è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. L'individuazione dell'area di studio può essere effettuata in modo empirico purché si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (definizione tratta dai "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*", secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004).

ART. N. 4 Localizzazione delle manifestazioni temporanee

Ogni area del territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, può diventare sede di svolgimento di *Manifestazioni a carattere temporaneo*, a patto che vengano rispettate le norme riportate nei successivi articoli n. 14 e 15 del presente Regolamento.

Attualmente all'interno del territorio comunale di Romentino sono individuate, nel breve periodo, le seguenti aree utilizzate per manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose:

1. piazza del Mercato in piazza Bonomi, adiacente a via Roma: mercato settimanale nella giornata di giovedì; orario: dalle ore 8 alle ore 14;
2. piazza San Giovanni: festa patronale del "Luglio in Piazza" con spettacoli serali a partire dalla fine di giugno e per tutto il mese di luglio; orario: dalle ore 21 alle ore 24;

3. piazza San Giovanni, piazza Garibaldi e parte di via Conti Caccia: mercatino con bancarelle nella giornata dell'8 dicembre; orario: dalle ore 8 alle ore 18;
4. sala Parrocchiale polivalente e Oratorio: strutture gestite da Associazioni private per manifestazioni di tipo privato; orario: solitamente dalle ore 21 alle ore 24;
5. via Raffaello Sanzio, Parco Liberi e Forti: spazio utilizzato per manifestazioni saltuarie di tipo sportivo e per esposizioni di opere artistiche locali, organizzate dalla Società Pro Loco; orario: solitamente le manifestazioni si svolgono in orari diurni e hanno la durata massima di un week/end.
In ogni caso l'area del Parco si trova nei pressi dell'Istituto delle Scuole Medie Statali e pertanto è ammissibile ogni tipo delle manifestazioni suddette a patto che, ai sensi del punto b) del paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 descritto al precedente art. 1 "Fondamenti normativi", tali manifestazioni non si svolgano in concomitanza con l'orario scolastico;
6. area utilizzata per i fuochi artificiali durante la sera della festa di San Giovanni nei pressi del tracciato dell'alta velocità Torino-Milano.

ART. N. 5 Classificazione delle manifestazioni temporanee

In considerazione del precedente articolo 4, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito in cui si tengono, ma unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi che per precisazione sono indicati nel successivo articolo n. 14 "Manifestazioni e attività temporanee potenzialmente rumorose" e nella **Tabella specifica** del territorio comunale di Romentino riportata nel successivo allegato n. 1 del presente Regolamento.

ART. N. 6 Carattere di temporaneità

Per temporaneità si intende ogni *Manifestazione o attività* che produce inquinamento acustico in un periodo massimo che non deve mai superare i 60 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 6 ore al giorno.

ART. N. 7 Definizione delle competenze comunali secondo la legge n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e delle medesime secondo la Legge Regionale n° 52/00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

1. La Legge n° 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione. L'articolo n. 6 della Legge n. 447/95 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri specificati dalle Regioni (articolo, comma 1, lettera a della L. n. 447/95);
 - b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;

- c) la predisposizione e consecutiva adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- f) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico assegnato dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- g) la redazione della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza (solo per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti);
- h) l'adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i) le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla medesima amministrazione;
- j) il controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni di impatto acustico e di clima acustico.

2. La Legge Regionale n° 52/00 contiene le disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivanti da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge n° 447 del 26 ottobre 1995.

L'articolo 5 della Legge Regionale n° 52/00 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:

- a) la predisposizione e l'approvazione della zonizzazione acustica;
- b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- e) l'approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- f) il controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;

g) la adozione di nuovi regolamenti e/o l'adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche delle
- attività che impiegano sorgenti sonore;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga;
- l'esercizio delle funzioni di controllo definite dalla L.Q. n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.

ART. N. 8 Classificazione acustica del territorio

1. La classificazione acustica è redatta, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 52/2000, in modo da:

- ricomprendere l'intero territorio comunale;
- aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
- assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), ed h) della Legge n. 447/1995.

2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale presente, normato all'articolo 5, comma 5 della L.R. n° 52/2000, atte ad evitare che le emissioni acustiche sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento acustico.

4. Per la approvazione del provvedimento di classificazione acustica si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000.

5. Con riferimento all'art. 7 della Legge n. 447/95 e all'art. 13 della Legge Regionale n. 52/2000, il Comune deve predisporre e adottare uno o più piani di risanamento acustico nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione definiti dalla classificazione acustica;
- esistenza di aree limitrofe i cui valori di qualità differiscono di più di 5 dB;
- raggiungimento, come obiettivo, dei valori di qualità di medio e lungo periodo.

I piani devono essere redatti in conformità all'articolo 7 della l. 447/1995 sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale e devono essere finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dell'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

I piani comunali di risanamento acustico devono essere predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

ART. N. 9 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- a) situazioni di COMPATIBILITA': situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;
- b) situazioni di POTENZIALE INCOMPATIBILITA': confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di una Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c);
- c) situazioni di INCOMPATIBILITA': le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità ed specifica le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

ART. N. 10 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b e dell'art. 10 della Legge Regionale n° 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" e della premessa dei "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" (Legge Regionale n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove strutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di clima acustico, l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di recettori (la realtà esistente).

Ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n° 52/2000 le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori

limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 52/2000. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

2. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/1995 e nel paragrafo 3 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" (ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c, della L.R. n. 52/2000), ossia per le tipologie di opere/attività di seguito elencate:

a) tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);

b) tutte le opere elencate di seguito, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 287 del 25 agosto 1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla istanza autorizzativa o alla notifica ASL.

4. La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

Poichè tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

Per la redazione della suddetta documentazione si deve far riferimento a quanto contenuto nella Scheda "Documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico", riportata nell'allegato n. 3 del presente Regolamento.

5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere, se esplicitamente richiesto dalla Amministrazione Comunale, ad una verifica acustica dell'opera medesima. Tale verifica sarà effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda

“Documentazione relativa alla verifica acustica dell’opera” riportata nell’allegato n. 5 del presente Regolamento.

6. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il benestare o la concessione. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato ai precedenti comma 4 e 6 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all’art. 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 “*Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*” e/o la sospensione dell’iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento di sportello unico e/o la sospensione dell’attività.

ART. N. 11 Valutazione previsionale di clima acustico

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c e dell’art. 11 della Legge Regionale n° 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*” e della premessa dei “*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*” (Legge Regionale n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell’inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (articolo n. 10 del presente Regolamento), l’attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Ai sensi dell’articolo 11 “Clima acustico” della L.R. n. 52/2000 sopra citata la valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per la fattispecie di insediamento di cui all’articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e di cui al paragrafo n. 3 della DGR n. 46 del 14 febbraio 2005 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*” (ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera d, della L.R. n. 52/2000). E’ altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell’emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul recettore.

2. Ai sensi dei citati art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e art. 11 della L.R. n. 52/2000, la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la

documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione o per l'approvazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (per cui si rimanda al successivo allegato n. 3 del presente Regolamento) con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, armonizzandole nell'ambito delle proprie norme urbanistico-edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, eccetera).

Si rammenta che la classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b) c) e d) deve rispettare quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).

3. I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico, di concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

4. La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda "Documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico", riportata nell'allegato n. 4 del presente Regolamento.

5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere, se esplicitamente richiesto dalla Amministrazione Comunale, ad una verifica acustica dell'opera medesima. Tale verifica sarà effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda "Documentazione relativa alla verifica acustica dell'opera", riportata nell'allegato n. 5 del presente Regolamento.

6. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il beneplacito o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato ai precedenti comma 4 e 6 del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "*Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*" e/o la sospensione della concessione.

ART. N. 12 Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare

1. Ambito di applicazione: le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

2. Veicoli in circolazione ed in sosta: ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per quanto riguarda lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal "*Nuovo Codice della Strada*" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992). E' vietato mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso gli edifici a carattere abitativo, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22.00 – 6.00), per un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti. I controlli devono essere effettuati dal corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal "*Nuovo Codice della Strada*". Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato codice.

Inoltre sempre ai fini di ridurre le emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare devono essere rispettate le norme del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, emanato sulla Gazzetta Ufficiale n° 127 del primo giugno 2004 e recante "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447*". Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle seguenti infrastrutture stradali, definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- A – Autostrade;
- B – Strade extraurbane principali;
- C – Strade extraurbane secondarie;
- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade locali;
- F bis – Itinerari ciclopedonali.

Per le tipologie di infrastrutture stradali suddette sono fissate delle rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica che sono individuate nelle tabelle 1 (Strade di nuova realizzazione) e 2 (Strade esistenti e assimilabili) dell'allegato 1 del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (riportate nel successivo allegato n. 2), in cui devono essere rispettati dei precisi valori limite di immissione a seconda della tipologia della strada. Tali valori limite di immissione devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Per tutte le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione il rispetto dei valori riportati nelle tabelle dell'allegato 1 del D.P.R. suddetto (ai sensi degli articoli n. 4 e 5 del medesimo D.P.R.) e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella

tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, deve essere verificato in facciata degli edifici ad un metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei recettori. Nell'eventualità che i sopra citati valori limite non siano tecnicamente conseguibili o che si rendano necessari interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Ai fini della verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli questi devono essere sottoposti a controlli secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

3. Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una modifica del traffico locale: la costruzione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono causare una variazione significativa del traffico locale devono essere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Valgono pertanto le prescrizioni riportate nel precedente articolo 10.

4. Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica: all'interno di aree urbane di particolare tutela (ad esempio poli ospedalieri e scolastici) la modifica della viabilità interna all'area stessa, è materia soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in esame di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

5. Norme specifiche per le infrastrutture stradali del territorio comunale di Romentino: il territorio comunale di Romentino non è dotato del Piano Urbano del Traffico come strumento urbanistico, pertanto vale la normativa dei già citati "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992) e D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel suddetto D.P.R. n. 142 nell'elaborato del Piano di Classificazione Acustica sono stati riportati i seguenti limiti:

a) i limiti delle fasce di pertinenza acustica a protezione dell'Autostrada "A4 Torino-Milano", il primo di 100 metri dal confine della strada e il secondo di 150 metri dal confine del limite della prima fascia; tale asse stradale viene riconosciuto come tipologia di strada "A" (*Autostrada*) della tabella n. 2 "Strade esistenti e assimilabili" del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004 (riportata nell'allegato n. 2 del presente Regolamento).

I valori limite di immissione che devono essere rispettati nella fascia di 100 metri, denominata A, corrispondono a 50 dB(A) nel periodo diurno (ore 6.00-22.00) e a 40 dB(A) nel periodo notturno (ore 22.00-6.00) per recettori come scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per tutte le altre tipologie di recettori devono essere rispettati i valori di 70 dB(A) nel periodo diurno e di 60 dB(A) nel periodo notturno. Mentre i valori limite da rispettare nella fascia di 150 metri, cosiddetta B, sono i medesimi della precedente fascia "A" per recettori quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, invece per le altre categorie di recettori non devono essere superati i valori limite di 65 dB(A) nel periodo diurno e di 55 dB(A) in quello notturno.

b) i limiti delle fasce di pertinenza acustica di 30 metri a protezione della Strada Provinciale n. 3 A Pernate-Romentino, della Strada Provinciale n. 4 Ovest e della Tangenziale Ovest, che vengono riconosciute come tipologia di strada "F" (*strada locale*) della tabella n. 2 citata al precedente punto a). I valori limite che devono essere rispettati nelle suddette fasce di 30 metri sono quelli definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.

ART. N. 13 Attività permanenti potenzialmente rumorose

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in questa sezione tutte le attività aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in maniera non continuativa, e di durata non superiore alle 6 ore giornaliere. Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente si rimanda al precedente articolo 10 del presente Regolamento, che norma le valutazioni previsionali di impatto acustico.

Per le attività di carattere temporaneo si rimanda al successivo articolo 14 (manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose).

2. Definizioni: sono considerate incluse nel campo di applicazione del precedente comma quelle tipologie di attività che producono emissioni sonore nell'intervallo di tempo di 24 ore, anche in maniera non continuativa; ad esempio:

- attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e di funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche durante le fasi di controllo dei motori) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine e similari.

3. Lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo devono rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente. Gli svolgimenti di tali attività devono inoltre rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà. I responsabili delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione strumentale da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione devono essere contenuti in uno specifico documento firmato dal tecnico e conservato in copia dal responsabile dell'attività. La valutazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si modificano le condizioni delle emissioni acustiche.

Nell'eventualità in cui il tecnico verifichi il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare una proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese devono essere approvati dall'Amministrazione comunale sentito il parere preventivo dell'ARPA ai sensi dell'art. 14 "*Piani di risanamento acustico delle imprese*" della Legge Regionale n. 52/2000.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

4. Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale: possono verificarsi particolari situazioni in cui attività appartenenti a soggetti differenti insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto

all'interno degli ambienti abitativi, il Comune utilizzando l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

5. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici: si precisa che gli impianti tecnologici (come ad esempio condizionatori e scaldacqua), collocati sui balconi di pertinenza di abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

6. Orari: l'orario di funzionamento delle attività indicate al comma 2 del presente articolo può essere oggetto di disposizioni da parte del sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

7. Altre potenziali fonti di rumore: l'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 22,00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

Gli antifurto con segnale acustico non possono restare in funzione per più di cinque minuti consecutivi e per non più di 3 volte in sequenza.

ART. N. 14 Manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in quest'articolo le manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per una durata inferiore a 60 giorni durante l'anno solare e di durata non superiore alle 6 ore giornaliere. A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate di seguito devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. Per ciò che concerne i cantieri edili, stradali ed assimilabili, anch'essi attività temporanee, si rimanda al successivo articolo 15.

Rientrano nel campo di applicazione di cui al presente articolo attività quali ad esempio:

- attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi all'aperto o al chiuso; rientrano in questa tipologia di attività le manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali, ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore e che solitamente operano per più giorni nello stesso territorio;
- attività sportive con caratteristiche non continuative e/o abituali che si svolgono in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- luna park e circhi equestri, costituiti generalmente da impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio;

- mercati e fiere a sede variabile od occasionale;
- manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

2. Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee: le attività di cui al precedente comma 1, di rilevanza cittadina, si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'articolo 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con d.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2002 e localizzate sulla planimetria allegata alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

Le attività menzionate al suddetto comma 1 del presente articolo, di rilevanza locale, si svolgono su aree individuate dal Comune, sempre secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio". L'Amministrazione Comunale può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli dichiarati, purchè tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito, durante l'anno.

Inoltre il Comune può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

3. Limiti di immissione sonora: è stato stabilito che il limite massimo assoluto di immissione sonora consentito, al perimetro delle zone in cui si svolgono le manifestazioni temporanee di cui al suddetto comma 2 del presente articolo, è quello corrispondente alle zone classificate in classe acustica V, ai sensi del D.P.C.M. del 01/03/1991, ossia il valore di 70 dB (A) durante la fascia oraria diurna, inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti. Nel caso in cui il perimetro delle zone coincida con facciate di fabbricati, il LAeq è misurabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

Per la rilevazione dei valori limite durante lo svolgimento della manifestazione temporanea, nel rispetto degli orari evidenziati al successivo comma 4, non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

In presenza di recettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc...i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

4. Orari: l'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento delle manifestazioni temporanee, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 23,00 dalla domenica al giovedì; il venerdì e il sabato con i medesimi orari, ma con il termine serale fissato per le ore 00,30 del giorno successivo.

5. Individuazione delle aree utilizzate attualmente per manifestazioni di tipo temporaneo nel territorio comunale di Romentino:

a) le aree utilizzate per le manifestazioni musicali e gli spettacoli all'aperto nel territorio comunale di Romentino sono le seguenti:

- la piazza San Giovanni nel centro storico, ove si svolge la Festa Patronale del "Luglio in Piazza" con spettacoli che si tengono durante tutto il mese di luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
- l'area utilizzata per i fuochi artificiali durante la Festa Patronale di San Giovanni nei pressi del tracciato dell'alta velocità Torino-Milano, a nord del centro abitato dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

b) le aree utilizzate per manifestazioni popolari all'aperto nel territorio comunale di Romentino sono le seguenti:

- la piazza Bonomi nel centro storico, adiacente alla via Roma, in cui si svolge il mercato settimanale nella giornata di giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

- la piazza San Giovanni, la piazza Garibaldi e una parte della via Conti Caccia, in cui si tiene il mercatino delle bancarelle nella giornata dell'8 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- il Parco Liberi Forti in via Raffaello Sanzio, appena all'esterno del centro storico nei pressi della Scuola Media Statale, che viene utilizzato per manifestazioni di tipo sportivo/ludico e per esposizioni di opere artistiche locali, entrambe organizzate dalla Società Pro Loco; tali manifestazioni si svolgono solitamente in orari diurni e hanno una durata massima di un week/end;
- la sala Parrocchiale polivalente e lo spazio annesso dell'Oratorio gestiti da Associazioni private per manifestazioni private di vario tipo, che si svolgono solitamente con orari che vanno dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

6. Documentazione da presentare per l'autorizzazione:

I Responsabili della manifestazione o dell'attività temporanea, qualora ritengono di non superare i limiti acustici e gli orari indicati nel presente articolo, danno segnalazione al comune, unitamente alla richiesta per lo svolgimento della suddetta manifestazione o attività temporanea, precisando i motivi e le condizioni tecnico-impianistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Per quanto concerne le autorizzazioni all'immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate per manifestazioni temporanee si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo articolo 16 del presente Regolamento ed al modello di domanda contenuto nell'allegato n. 6 del presente Regolamento.

ART. N. 15 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in quest'articolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

2. Limiti di immissione sonora consentiti:

a) giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 14: sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora nel periodo di riferimento corrispondente alla fascia oraria indicata:

$Leq = 70 \text{ dB (A)}$ per la fascia oraria 7,30-18,30

Il livello equivalente di immissione sonora sopra riportato non deve essere superato in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, è sperimentalmente rilevabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Per le scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), recettori sensibili in qualsiasi fascia oraria, valgono limiti di immissione sonora inferiori, sempre nel periodo di riferimento corrispondente alla fascia oraria indicata:

$Leq = 65 \text{ dB (A)}$ per la fascia oraria 7,30-18,30

b) giorni feriali per la fascia oraria 18,30-7,30, sabato dopo le ore 14,00, domenica, giorni festivi infrasettimanali:

valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06).

3. Macchine/impianti utilizzati nei cantieri:

Per l'utilizzo in cantiere di macchine e/o impianti è necessario osservare i seguenti accorgimenti:

- a) collocazione di macchine e impianti, evitandone nel limite del possibile la direzionalità verso luoghi e insediamenti abitativi e non abitativi a più forte sensibilità, vale a dire scuole, ospedali, case di cura e di riposo;
- b) distanza dai recettori: in condizioni normali più il recettore si trova a distanza dalla fonte di rumore e meno è esposto. Pertanto anche il posizionamento di una macchina fissa o di un impianto (betoniera, piegaferrì, betonaggio...) deve essere oggetto di valutazione in merito alla postazione da occupare all'interno del cantiere considerata la conformazione ambientale esterna che lo circonda;
- c) indice della densità abitativa: per il posizionamento di una macchina in collocazione disturbante si dovrà seguire in ogni caso il principio del minor numero di disturbati; tale indicazione è mediata dai principi tecnici previsti anche nell'ambito "sanitario" della protezione, ossia la riduzione al minimo necessario dei soggetti che sono esposti al rumore;
- d) modalità di esecuzione dei lavori e delle attività: si devono sempre preferire le tipologie di lavorazioni che producono basse quantità di rumore, tuttavia a parità di condizioni nell'utilizzo di sistemi, macchine e impianti non è da escludere che esistano delle modalità da preferire rispetto ad altre;
- e) corretta gestione della realtà cantieristica, intendendo una corretta organizzazione di flussi e movimenti, sia di personale che di mezzi, la pulizia, l'ordine e tutto quanto ancora può contribuire a rendere l'impatto ambientale meno evidente;
- f) manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti: è molto spesso sufficiente una regolazione, un accorgimento, una revisione per ovviare ad inconvenienti che una cattiva manutenzione potrebbe comportare.

4. Avvisatori acustici

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

5. Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori:

I Responsabili dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, qualora ritengano di non superare i limiti acustici e gli orari indicati nel presente articolo, danno segnalazione al Comune, unitamente alla D.I.A. (Denuncia di inizio attività) o alla comunicazione di inizio dei lavori, precisando i motivi e le condizioni tecnico-impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità

Per quanto concerne le autorizzazioni all'immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate per le attività di cantiere edile, stradale o assimilabile si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo articolo 16 ed al modello di domanda contenuto nell'allegato n. 7 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività di cantiere preveda lavorazioni ed attività rumorose al di fuori degli orari segnalati nel precedente comma, è necessario che nella richiesta di deroga venga posta una particolare attenzione alle motivazioni che spingono a richiedere la copertura della autorizzazione anche in queste ore.

ART. N. 16 Autorizzazioni in deroga

1. Scopo dell'autorizzazione in deroga

La richiesta di autorizzazione in deroga è un atto obbligatorio nel momento in cui l'attività rumorosa della manifestazione temporanea o del cantiere fuoriesce dai limiti acustici o dagli orari previsti nel presente regolamento.

2. Documentazione e tempi per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

Per ciò che concerne la documentazione da presentare per l'autorizzazione di deroga si rimanda ai due fac-simili di modello di domanda contenuti nei successivi allegati n. 6 e n. 7 rispettivamente per le immissioni sonore dovute ad attività relative a manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose e ai cantieri edili, stradali ed assimilabili.

La documentazione deve essere inoltrata dal Responsabile dell'attività al comune in duplice copia. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta l'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione o richiederà eventuale integrazione impedendo l'avvio dell'attività richiesta.

Nel documento autorizzativo di deroga vengono segnalati i tempi previsti per la durata della manifestazione temporanea o dell'attività di cantiere e quindi la durata della validità della deroga stessa. L'istanza per il rilascio della autorizzazione in deroga va inoltrata al Comune almeno 30 giorni consecutivi prima dell'inizio del cantiere. La richiesta di documentazione aggiuntiva, nel caso quella presentata risultasse carente, contribuisce a ritardare l'emissione dell'autorizzazione in deroga, impedendo l'avvio dell'attività richiesta.

ART. N. 17 Ordinanze contingibili ed urgenti

Oltre alle sanzioni civili e penali presenti nelle vigenti normative, il Sindaco, riscontrata la non osservanza di quanto riportato negli articoli del presente Regolamento, può Ordinare a carico dei contravventori speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale alla prosecuzione di determinate attività.

ALLEGATO N. 1

Oggetto:

Tabella con ubicazione delle aree utilizzate per manifestazioni di carattere temporaneo, tipologia e durata della manifestazione, valori limite di immissione in dB(A) da rispettare

TABELLA CON UBICAZIONE DELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROMENTINO

Ubicazione aree individuate per lo svolgimento di manifestazioni temporanee	Tipologia di manifestazione	Durata manifestazione	Numero Max giorni	Limite in facciata LAeq
Piazza Bonomi	Mercato settimanale	dalle ore 8 alle ore 14	tutti i giovedì	70
Piazza San Giovanni	Festa Patronale "Luglio in piazza"	dalle ore 21 alle ore 24	30	70
Piazza San Giovanni	Mercatino con bancarelle	dalle ore 8 alle ore 18	8 dicembre	70
Piazza Garibaldi	Mercatino con bancarelle	dalle ore 8 alle ore 18	8 dicembre	70
Via Conti Caccia	Mercatino con bancarelle	dalle ore 8 alle ore 18	8 dicembre	70
Area nei pressi del T.A.V. To-Mi	Fuochi artificiali per la Festa di S.Giovanni	dalle ore 21 alle ore 24	—	70
Sala Parrocchiale/Oratorio	Manifestazioni di tipo privato	dalle ore 21 alle ore 24	60	70
Via Raffaello Sanzio - Parco Liberi Forti	Manifest. sportive; esposizioni/mostre	durata diurna; di solito nei week/end	60	70

(*) Il livello ambientale equivalente di pressione sonora sopra riportato non deve essere superato in corrispondenza del perimetro dell'area nella quale si svolge la manifestazione temporanea o l'attività cantieristica. Nel caso in cui tale perimetro coincida con facciate di fabbricati, il LAeq è misurabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

ALLEGATO N. 2

Oggetto:

Tabella n. 1 e n. 2 contenenti i valori limite di immissione da rispettare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali esistenti e assimilabili (tab. 1) e di nuova realizzazione (tab. 2)

Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)

**Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05/11/01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A - autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade e carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

ALLEGATO N. 3

Oggetto:

Documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico

Contenuto della documentazione di impatto acustico

(ai sensi del paragrafo 4 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”)

- A) descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo, dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- B) descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti, indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- C) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l’indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
- D) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- E) identificazione e descrizione dei recettori presenti nell’area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d’uso, l’altezza, la distanza intercorrente dall’opera o attività in progetto (per la definizione di recettore si rinvia alla definizione riportata nel precedente articolo 3 “*Definizioni*”);
- F) planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei recettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;
- G) indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di studio ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali /D.G.R. n. 85/3802 del 6 agosto 2001), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun recettore presente nell’area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
- H) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei recettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

- I) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei recettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- J) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei recettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
- K) descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun recettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- L) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000 qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
- M) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione di quanto in progetto;
- N) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ALLEGATO N. 4

Oggetto:

Documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico

Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

(ai sensi del paragrafo 4 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”)

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

A) descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno;

B) descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, il suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;

C) indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001), ipotizza la classe acustica assegnabile all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;

D) quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (L_{AeqTR}) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

E) quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno o notturno, all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

F) valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

G) descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell’insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di preparo o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

H) indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione del clima acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 r 7.

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

ALLEGATO N. 5

Oggetto:

Documentazione relativa alla verifica acustica dell'opera

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di verifica post operam (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori previsti ai recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

ALLEGATO N. 6

Oggetto:

Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate dalle manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE SONORA IN DEROGA NELLE AREE UTILIZZATE
PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE
POTENZIALMENTE RUMOROSE**

(IN CARTA LEGALE)

Al Signor SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente alla propria
manifestazione all'aperto che si terrà in,

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in
.....

A tale fine dichiara che:

1. l'attività svolta produrrà livelli sonori stimati in circa dB (A)
2. il rumore sarà causato da
3. l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti orari
4. l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

FIRMA

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona in scala adeguata in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.

Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

1. dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti nel presente regolamento e cioè 70 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno, oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
2. dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'area in cui è ubicata l'attività temporanea;

3. dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine e gli impianti rumorosi;
4. dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi oggetto delle disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO N. 7

Oggetto:

Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga nei cantieri edili

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE DEI
CANTIERI IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE**

(IN CARTA LEGALE)

Al Sig. SINDACO
del Comune di

Oggetto: Legge Quadro 26 Ottobre 1995 n° 447. Attività temporanee – cantiere edile. Richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione di rumore di cui all'art. 2 comma 3, ai sensi dell'art. 6.1.h).

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante dell'impresa chiede di essere autorizzato a derogare dai limiti di emissione di rumore.

GENERALITA'

Oggetto dei lavori:
.....

Proprietà:

Impresa:
Sede Legale -
Telefono - *Fax* -
Indirizzo -
Iscrizioni C.C.I.A.A./Tribunale
Anno di inizio attività
Settore produttivo e attività
Legale Rappresentante

Ubicazione del cantiere

Durata: i lavori si esauriranno nell'arco di gg.

Orario: dalle alle e dalle alle

Note:
.....
.....
.....
.....

Estremi della autorizzazione comunale:

.....

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COMPIERE

.....
.....
.....
.....
.....

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA SVOLGERE

.....
.....
.....
.....
.....

PLANIMETRIE

.....
.....
.....
.....
.....

ELENCO DELLE FASI DI LAVORO E DELLE MACCHINE UTILIZZATE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IMPATTI ACUSTICI PREVISTI PER OGNI FASE DI LAVORO

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Note:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allegati:
.....
.....
.....
.....

Data.....

Timbro e firma

.....